

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**I SEZIONE CIVILE**

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Mura                      Presidente relatrice

Dott.ssa Donatella Aru                  Consigliere

Dott.ssa Emanuela Cugusi              Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 884 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 promossa da:

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Angela Serra e Andrea Secchi, dell'Ufficio legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio di Cagliari, viale Trento n° 69,

**impugnante**

**contro**

**FIORI GIUSEPPE LUIGI** nato a Porto Torres il 16.06.1946, residente in Sassari ed elettivamente domiciliato in Sassari, via A. Diaz n° 10, presso lo studio dell'avv. Alessio Scano, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luigi Poddighe, in virtù della procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

**impugnato**

all'udienza del 15 febbraio 2019 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse della Regione Autonoma della Sardegna:**

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, accogliere l'impugnazione proposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità del lodo arbitrale reso in data 27 gennaio 2017 dal Collegio Arbitrale costituito in Cagliari, nella via San Lucifero 65, composto dai signori Avvocati Lorenzo Palermo, (Presidente), Carlo Ibba ( Arbitro) Silvio Pinna ( Arbitro). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”*

**Nell'interesse di Giuseppe Luigi Fiori:**



*“Voglia Codesta Eccellentissima Corte, voglia:*

- 1) *In via preliminare: -dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'avverso gravame, per i motivi di cui all'espositiva; nel merito: rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”*

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Autonoma della Sardegna convenne dinanzi a questa Corte d'Appello l'ing. Giuseppe Luigi Fiori e propose impugnazione avverso il Lodo arbitrale emesso il 27 gennaio 2017 a definizione del giudizio arbitrale promosso dall'ing. Fiori ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 della Convenzione del 29 novembre 1995, in base alla quale *“ tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione e esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa...Nel caso di esito negativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri...”*

In particolare, la Regione impugnante ha precisato che l'ing. Fiori aveva promosso il giudizio arbitrale deducendo che, con sentenza del 20.11.2012, il Tribunale di Sassari aveva accolto la domanda proposta dallo stesso Fiori nei confronti della Regione Sardegna volta ad ottenere il pagamento del compenso professionale maturato per la prestazione relativa al lotto funzionale “Collegamento Aeroporto di Alghero Fertilia” condannando l'Ente convenuto al pagamento di euro 197.604, 42 oltre interessi, rivalutazione, spese del giudizio e di ctu.

Tale pronuncia era stata però riformata dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, la quale, accogliendo l'eccezione preliminare formulata dalla Regione Sardegna, con sentenza 11.07.2014, aveva ritenuto il difetto di competenza del Giudice Ordinario in forza della clausola compromissoria stabilita dalle parti nella convenzione del 1995, indicando quale giudice competente il costituendo Collegio Arbitrale.

La difesa della Regione Autonoma della Sardegna si era difesa, davanti al Collegio Arbitrale, adito a seguito della pronuncia della Corte d'Appello, sostenendo -in primo luogo- la improponibilità dell'avversa domanda, in quanto fondata su un titolo giudiziario-sentenza del Tribunale di Sassari- venuto meno e, nel merito, negando l'interpretazione della clausola contenente la convenzione di arbitrato proposta dal Fiori e soprattutto escludendo che detta clausola comprendesse anche il potere degli Arbitri di giudicare della domanda di arricchimento senza causa.

Con ordinanza del 19.04.2016, il Collegio Arbitrale aveva ritenuto la propria giurisdizione a decidere sulla domanda di indebito arricchimento formulata in via subordinata dall'ing. Fiori e, con lodo del 27 gennaio 2017, aveva rigettato la domanda principale formulata dal Fiori, accogliendo, invece, la domanda subordinata condannando la Regione Sardegna al pagamento di euro 197.604, 42 oltre accessori di legge.

La Regione Sardegna ha quindi impugnato detto Lodo deducendone la nullità; in via preliminare ha anche dedotto la nullità della notifica del Lodo, idonea a far decorrere il termine breve per impugnare: la notifica era stata, infatti, effettuata ai procuratori e non alla parte personalmente.

Ha, nel merito, dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n.4) c.p.c. perché il Collegio Arbitrale ha esercitato la propria giurisdizione sulla domanda di arricchimento senza causa, che non era riconducibile al campo di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione 3/95. La domanda per ingiustificato arricchimento, secondo l'Ente impugnante, non trova la sua ragione giustificatrice nel rapporto negoziale intervenuto tra le parti, come del resto pacificamente ammesso dalla



stessa controparte, allorché ebbe ad evidenziare *che il Progetto del lotto funzionale collegamento aeroporto Alghero Fertilia, era stato conferito dalla Regione Sardegna all'ing. Fiori al di fuori della previsione della precedente convenzione 3/95 e non è a quest'ultima in alcun modo riconducibile.*

Tale deduzione renderebbe irrilevante la questione dell'applicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 808 del c.p.c al caso di specie.

Del pari infondato sarebbe l'assunto alla cui stregua la competenza arbitrale sarebbe incontestabile per essersi formato su di essa un giudicato implicito, rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello, Sezione distaccata di Sassari, sul presupposto che davanti a quel giudice fosse stata dedotta specificamente la questione della giurisdizione sulla domanda di indebito arricchimento. In realtà la Corte d'Appello aveva esaminato esclusivamente la questione della incompetenza del giudice adito, ritenendola fondata. In quella sede si era presa in considerazione esclusivamente la domanda principale proposta dall'attore, ma non ci si era occupati della domanda subordinata di arricchimento senza causa proprio perché la questione della giurisdizione su questa domanda non era stata proposta davanti alla Corte d'appello.

La Regione Sardegna ha ribadito che la correttezza di tale ricostruzione per il caso concreto, sarebbe conforme ai principi generali espressi dalla Corte di Cassazione, alla cui stregua la controversia relativa all'esecuzione del contratto non comprende di per sé le controversie relative alla domanda di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto diversa per *petitum* e *causa petendi*.

Tanto precisato, ha chiesto la pronuncia di nullità del Lodo arbitrale reso il 27 gennaio 2017, con vittoria di spese ed onorari.

Giuseppe Luigi Fiori si è costituito ed ha preliminarmente eccepito la improcedibilità della domanda di nullità per violazione dell'art. 827 del c.p.c. perché, sulla base di tale norma, la Regione Sardegna avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 19 aprile 2016, costituente un lodo parziale, che aveva ritenuto la giurisdizione del Collegio arbitrale anche sulla domanda di arricchimento senza causa; detto onere non era stato assolto dalla Regione, la quale non aveva impugnato il lodo parziale né aveva proposto avverso lo stesso la riserva di impugnazione così decadendo dal diritto di contestare detta statuizione.

A questo proposito il Fiori ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale avrebbe delineato la tipologia delle decisioni avverso le quali è onere della parte proporre l'impugnazione immediata: quella resa il 19 aprile 2016 rientrerebbe tra queste ultime, così come sarebbe chiarito in via definitiva attraverso l'applicazione al caso di specie dei principi posti dalla decisione a Sezioni Unite della Cassazione (11 novembre 2016, n. 23463).

Il convenuto ha, poi, contestato nel merito i motivi di impugnazione rilevando che l'incarico per il quale è stata proposta la domanda di arricchimento senza causa afferisce sicuramente all'oggetto della Convenzione 3/95, come sarebbe desumibile dall'interpretazione della volontà dei contraenti, laddove avevano esplicitato tale intendimento con l'uso del termine plurale di "progetti", così significando la pluralità e non la singolarità degli incarichi. Ed anche l'art. 4, co 2. della medesima convenzione aveva individuato la progettazione della rete cittadina nei termini di " primo stralcio funzionale" , sul presupposto evidente che l'accordo aveva ad oggetto anche stralci ulteriori. Inoltre, la stessa Regione Sardegna, nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale di Sassari aveva rilevato che *"la predisposizione di quegli ulteriori elaborati relativi al collegamento Aeroporto di Alghero-Fertilia non può che farsi rientrare nell'ambito dell'ultimo capoverso dell'art. 8 della Convenzione n. 3/1995"*

Il convenuto ha altresì sostenuto che la giurisdizione del Collegio arbitrale sulla domanda ex art. 2041 cc sarebbe stata ormai accertata, con efficacia di giudicato implicito, dalla corte d'Appello sezione distaccata di Sassari, la quale ha rigettato la domanda principale, ma non si è espressa sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento: detta pronuncia è divenuta definitiva per mancata proposizione del ricorso in Cassazione. Se si volesse sostenere che non di pronuncia implicita si tratti, deve in ogni caso rilevarsi che si è quanto meno di fronte ad una omessa pronuncia su una domanda (sulla domanda proposta in via subordinata, che aveva costituito oggetto di contraddittorio) sulla quale si è ormai formato il giudicato.



Alla stregua delle allegazioni esposte, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

La causa, precisate le conclusioni, è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

### **Inidoneità della notifica del lodo per la decorrenza del termine breve per impugnare:**

si è detto che detta eccezione è stata formulata dalla difesa della Regione della Sardegna sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe stato notificato ai legali anziché alla parte personalmente; da qui la inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.

L'eccezione- che in realtà parrebbe esser stata abbandonata, considerato che non è stata sviluppata la tesi posta a suo fondamento negli atti difensivi finali- è infondata.

E', infatti, agevole rilevare che ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c , così come modificato a seguito della riforma dell'arbitrato intervenuta nel 2006, le parti possono stare in giudizio davanti agli arbitri sia personalmente sia con la rappresentanza ed assistenza dei legali e, quindi, anche la notifica effettuata a questi ultimi è valido strumento processuale per la decorrenza del termine breve per impugnare il lodo. (cfr. Cassazione sez. VI civile ordinanza 23773/17)

### **Improcedibilità della domanda di nullità:**

l'eccezione è stata formulata dalla difesa dell'ing. Fiori, che l'ha fondata sul disposto dell'art. 827 cpc alla cui stregua, come è noto *“il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”*.

Nel caso di specie, il collegio arbitrale ebbe ad emettere una prima ordinanza in data 19 aprile 2016, con la quale venne ritenuta la giurisdizione del Collegio a decidere anche sulla domanda di indebito arricchimento, formulata in via subordinata dall'ing. Fiori, contestualmente il collegio diede le disposizioni per il proseguo del giudizio. Sostiene il convenuto che la Regione Sardegna avrebbe dovuto impugnare immediatamente detta decisione ovvero fare riserva di impugnazione, trattandosi di lodo parziale.

Deve, pertanto, valutarsi se tale deliberato costituisca effettivamente una pronuncia parziale, avverso la quale la Regione Sardegna avrebbe dovuto proporre immediata impugnazione ovvero formulare una riserva d'appello. L'ing. Fiori ha dedotto che, poiché la Regione Sardegna non ha proceduto in nessuno dei due modi, avrebbe esaurito la possibilità di impugnare la decisione sulla giurisdizione sulla domanda ex art. 2041 con la conseguente improcedibilità del presente giudizio.

Le parti hanno lungamente dibattuto su tale questione, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione, che avvalorerebbero or l'una ora l'altra tesi. In realtà il problema teorico è stato risolto dalla pronuncia del 2016 delle Sezioni unite, le quali hanno delineato i caratteri che deve rivestire una pronuncia per poter essere considerata lodo parziale, come tale immediatamente impugnabile.

E' utile un breve richiamo al contenuto di questa pronuncia, dato che essa è invocata da entrambe le parti, le quali, tuttavia, ne danno una differente interpretazione facendone discendere, ciascuna, conseguenze a sostegno della propria tesi e, quindi, affermando -la Regione Sardegna- che il lodo del 19 aprile 2016 non costituirebbe una pronuncia parziale, come tale immediatamente impugnabile e -la difesa dell'ing. Fiori- che, al contrario, la pronuncia del Collegio sulla giurisdizione avrebbe dovuto esser impugnata immediatamente e che non avendolo fatto, la Regione Sardegna avrebbe consumato il proprio diritto di impugnare la giurisdizione arbitrale in tema di arricchimento ingiustificato.

Precisano le Sezioni Unite (**sentenza 23463 del 2016**), dopo aver richiamato i differenti orientamenti manifestatisi in seno alle sezioni semplici, che la distinzione *“tra il lodo che, decidendo parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile, e il lodo che, resolvendo alcune delle questioni*



*insorte senza definire il giudizio arbitrale non è immediatamente impugnabile.. è solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ex art. 279 c.p.c e che ha ora il criterio normativo di definizione negli art. 360, comma 3 e 361 comma 1 c.p.c. che riconoscono l'immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di **condanna generica ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio**" Aggiungono le Sezioni Unite, sotto quest'ultimo profilo, che "è irrilevante a questi fini se la questione risolta senza definire il giudizio sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito"*

In definitiva, riassumendo il principio di diritto affermato, la corte di cassazione ribadisce che "*lodo che decide parzialmente i merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c. comma 2, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari*"

La pronuncia della Cassazione rende, pertanto, ultroneo il dibattito sulla questione processuale relativa alla distinzione tra pregiudiziali di rito e preliminari di merito, arrivando a precisare, nel concreto, che sono pronunce parziali immediatamente impugnabili le condanne generiche (art. 278 cpc) e le pronunce che decidono in merito ad alcune delle domande proposte, senza definire il giudizio. Il lodo immediatamente impugnabile è dunque sia quello di condanna generica, sia quello che decida solo singole questioni (senza definire interamente la controversia); il lodo non definitivo, invece, non immediatamente impugnabile, attiene a decisioni su questioni pregiudiziali o preliminari (es. eccezione di compromesso).

Le questioni inerenti la giurisdizione sono qualificabili come afferenti al rito (Cass. sez. unite 24153/2013); la pronuncia che risolve detta questione non decide il merito di una domanda e, come tale, non è immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827 c.p.c.

Commentando la pronuncia in esame, parte della dottrina ha precisato che, alla stregua di tale sentenza, se gli arbitri emettono una pronuncia, su domanda di una o di entrambe le parti, con efficacia di giudicato senza definire il giudizio, il lodo è parziale; negli altri casi, in cui la questione pregiudiziale di merito può essere conosciuta *incidenter tantum*, gli arbitri potrebbero anche non pronunciarsi con una decisione *ad hoc*. Ove ciò accadesse, tuttavia, il lodo, emanato sulla questione pregiudiziale senza efficacia di giudicato sarebbe da considerarsi non definitivo, con le conseguenze in ordine all'impugnazione.

Alla stregua di quanto chiarito, pertanto, la decisione adottata dal collegio arbitrale il 19 aprile 2016 non costituisce un lodo parziale ai sensi dell'art. 827 c.p.c, dato che essa non è sicuramente qualificabile come una sentenza ai sensi dell'art. 278 c.p.c né il suo contenuto è decisivo in ordine ad alcune delle domande proposte dalle parti, **essendosi limitato il collegio arbitrale a ritenere la propria giurisdizione sulla domanda di arricchimento senza causa, ovvero decidendo su una questione pregiudiziale, che non ha esaurito il merito della domanda di arricchimento: pertanto, la Regione Sardegna non aveva alcun onere di immediata impugnazione dell'ordinanza 19 aprile 2016 o di effettuare la riserva di impugnazione.**

#### **Nullità del lodo.**

La Regione Sardegna ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma I n. 4) c.p.c. Il Collegio arbitrale ha condannato l'attuale impugnante al pagamento, in favore dell'ing. Fiori, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione in ordine a questa domanda, formulata in via subordinata dall'ing. Fiori.

La nullità si basa sulla seguente considerazione: il Collegio arbitrale non sarebbe stato competente a decidere perché la domanda ex art. 2041 era fuori dal campo di applicazione della clausola compromissoria; la Regione Sardegna deduce, inoltre, che la giurisprudenza della corte di cassazione, richiamata nella pronuncia del collegio, in realtà non sarebbe pertinente per ritenere la competenza degli arbitri. La sentenza richiamata avrebbe, infatti, chiarito che la competenza arbitrale si estende anche alla domanda di arricchimento senza causa *ove abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale*" (Corte di Cassazione sez VI, 21.11.2011, n. 24542).



La Regione Sardegna ha, invece, negato la ricorrenza del presupposto imprescindibile appena richiamato, rilevando che la insussistenza della medesima ragione giustificatrice potrebbe desumersi dalle stesse motivazioni contenute nel provvedimento arbitrale, nella parte in cui si afferma *“l’incarico per la redazione del Progetto preliminare: lotto funzionale collegamento aeroporto Alghero Fertilia, dunque, è stato conferito dalla Regione Sardegna all’ing. Fiori al di fuori dalle previsioni della precedente convenzione 3/95 e non è a quest’ultima in alcun modo riconducibile”*.

Anche le ulteriori tesi poste dagli arbitri a fondamento della loro giurisdizione sulla domanda ex art. 2041 cc sono, secondo l’impugnante, prive di fondamento.

Innanzitutto, non esisterebbe nessun giudicato implicito sulla giurisdizione, costituito dalla pronuncia della Corte d’Appello, sezione distaccata di Sassari, la quale si era limitata a prendere posizione sulla questione preliminare di merito attinente alla competenza del giudice ordinario in ordine alla domanda principale proposta dall’attore, che in nessun modo avrebbe dato luogo ad un giudicato implicito sulla giurisdizione in ordine alla domanda proposta in subordine e questo anche perché non era stata prospettata davanti alla corte d’appello la questione della giurisdizione a conoscere della domanda di indebito arricchimento.

Sarebbe, infine, del tutto ultroneo affrontare la questione relativa alla portata innovativa contenuta nella nuova formulazione dell’art. 808 c.p.c proprio perché l’esclusione di questa domanda dalla convenzione di arbitrato, rende superflua la questione stessa.

La difesa dell’ing. Fiori ha, come già rilevato, contestato detta ricostruzione richiamando alcune parti della difesa svolta dalla Regione Sardegna davanti al giudice ordinario di primo e di secondo grado, laddove aveva testualmente affermato che *“La predisposizione di quegli ulteriori elaborati relativi al collegamento Aeroporto di Alghero-Fertilia, pertanto, non può che farsi rientrare nell’ambito dell’ultimo capoverso dell’art. 8 della Convenzione n. 3/1995”* periodo, quest’ultimo, ripetuto anche in sede di citazione introduttiva del giudizio d’appello.

In definitiva, alla stregua dell’interpretazione anche della volontà delle parti, non potrebbe mettersi in dubbio la riconducibilità causale dell’opera professionale resa dal professionista alla convenzione 3/95, in ossequio dunque con quanto stabilito dalla giurisprudenza della cassazione invocata dalla difesa dell’ing. Fiori.

Per altro verso, come già detto, questi invoca anche l’autorità del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’Appello sul punto, la quale, se avesse effettivamente ommesso di prendere posizione sulla questione di giurisdizione in ordine alla domanda di indebito arricchimento, avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione, ma non essendo stato proposto detto gravame, la pronuncia implicita è ormai incontestabile.

Tali essendo le contrapposte tesi sostenute dalle parti, si osserva:

è preliminare l’accertamento in concreto dell’ambito di operatività del giudizio arbitrale, quale delineato dalle parti nel corpo della convenzione di cui si discute, con la precisazione preliminare che l’accordo invocato dall’ing. Fiori per domandare il pagamento del corrispettivo preteso è rappresentato dalla Convenzione n. 3/1995. La precisazione si rende opportuna per i fini precisati anche perché, agendo in giudizio davanti al Tribunale di Sassari l’attore, delineando i rapporti contrattuali dedotti in causa, aveva richiamato anche una successiva convenzione del 2000. Tuttavia, nel proseguo del giudizio, le parti ebbero a convenire che in realtà il contraddittorio concerneva i lavori oggetto della prima convenzione.

Tanto precisato, l’art. 1) relativo alla delimitazione dell’oggetto della convenzione in questione, recita *“l’on.le Giacomo Sanna, nella qualità su premessa ( in nome e per conto dell’Assessorato Regionale dei Trasporti) affida all’ing. Giuseppe Luigi Fiori, che accetta, l’incarico della compilazione dei progetti di massima dei lavori di METROOLITANA LEGGERA DI SASSARI”COMPLETAMENTO RETE URBANA DI SASSARI E COLLEGAMENTO AEROPORTO ALGHERO-FERTILIA”*; l’art. 15, relativo, appunto, alla previsione della competenza arbitrale, dispone che *“tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini professionali competenti. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno nel termine di trenta gironi da quello in cui fu abbandonato il*



*tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale del foro competente"*

E' dunque testuale la volontà delle parti di rimandare al collegio arbitrale ogni decisione relativa non solo all'esecuzione, ma anche **all'interpretazione**, della convenzione; che potessero insorgere dei problemi in ordine all'interpretazione della convenzione, lo si ricava, oltre tutto, dal fatto che, con un'apposita ulteriore clausola (la n. 8 della Convenzione) le parti ebbero a prevedere che *"qualora dopo l'approvazione del progetto l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, il progettista si impegna a redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Amministrazione committente e per i quali saranno applicate le disposizioni previste al successivo articolo 11 della presente convenzione"*

Ebbene, il complesso delle clausole richiamate, chiare nel contenuto, induce il convincimento di questa corte che rientrino nella competenza arbitrale tutte le questioni concernenti non solo l'esecuzione della convenzione, ma anche la **interpretazione** di essa.

E che sia proprio questa l'ipotesi in concreto verificatasi, prima ancora che non la mera esecuzione della convenzione, emerge in tutta la sua chiarezza dal tenore del contenuto degli atti difensivi di parte, redatti nell'interesse sia dell'ing. Fiori che della Regione Sardegna, relativi, prima ancora che al giudizio arbitrale, quello ordinario.

Davanti al giudice ordinario, infatti, si era dibattuto proprio sull'interpretazione del contenuto e dell'estensione dell'oggetto della convenzione ed era stata proprio la Regione Sardegna ad assumere che la pretesa dell'ing. Fiori si ascrivesse completamente entro l'oggetto della convenzione e, in quanto tale, egli non avrebbe potuto chiedere un corrispettivo ulteriore rispetto a quello che gli era stato pagato in adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa. Si legge, infatti, nella memoria di costituzione in giudizio della Regione Sardegna davanti al Tribunale civile di Sassari *"la predisposizione di quegli ulteriori elaborati relativi al collegamento aeroporto Alghero- Fertilia, pertanto, non può che farsi rientrare nell'ambito dell'ultimo capoverso dell'art. 8 della convenzione n. 3/1995"* ( pag. 8) dell'atto difensivo).

Dal canto suo, invece, l'ing. Fiori aveva sostenuto che la progettazione per il cui pagamento egli aveva agito davanti al Tribunale si ponesse al di fuori dell'oggetto della Convenzione, pur riguardando sempre i lavori relativi alla metropolitana Alghero aeroporto Fertilia ed erano ulteriori rispetto a quelli delineati nell'art. 1) della convenzione stessa.

In definitiva, dunque, le parti hanno dibattuto davanti al giudice ordinario sui criteri interpretativi della clausola relativa all'oggetto della Convenzione, ovvero hanno dato vita ad un contrasto che è sicuramente rientrante nella previsione di cui all'art. 15), la quale delimita l'oggetto della competenza arbitrale.

Circa la compromittibilità davanti agli arbitri dell'azione di arricchimento ingiustificato, è utile il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto *"che rientra nella competenza dell'arbitro- al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso- la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale"*. (Cassazione sezione VI, 21 novembre 2011, n. 24542)

Ebbene, contrariamente all'interpretazione fornita dalla Regione Sardegna, la sentenza richiamata si ataglia perfettamente al caso in esame: in quest'ultimo, il rapporto dedotto in giudizio davanti agli arbitri, è, infatti, relativo alla convenzione 3/95 trattandosi di dirimere la questione interpretativa circa l'estensione dell'incarico conferito con tale convenzione all'ing. Fiori, ovvero la verifica di accertare se i lavori progettati, per i quali egli ha chiesto il compenso aggiuntivo, siano o meno ricompresi nella pattuizione originaria ovvero costituiscano un ampliamento di essa e se, in tale ultima ipotesi, compete al professionista un compenso aggiuntivo. Ma, in ogni caso, l'oggetto del contendere attiene sempre ai lavori affidati con la



convenzione 3/ 1995 e quindi la domanda di arricchimento senza causa **vede la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale.**

Per altro verso, e con una ulteriore argomentazione difensiva, l'ing. Fiori ha dedotto la insindacabilità della giurisdizione arbitrale, la quale non potrebbe più essere messa in discussione in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza della sezione distaccata di Sassari della corte d'appello.

Il rilievo è fondato.

L'attore aveva agito davanti al Tribunale di Sassari per far valere la sua pretesa al pagamento del corrispettivo proponendo due distinte domande: l'una, in via principale, per la condanna della Regione Sardegna al pagamento del compenso professionale, l'altra, proposta subordinatamente alla prima, con la quale aveva chiesto il pagamento di quanto dovutogli a titolo di arricchimento senza causa a norma dell'art. 2041 c.c. (si veda, in proposito, le conclusioni rassegnate in quel giudizio, desumibili dalla sentenza del Tribunale di Sassari, prodotta dalle parti). In quella sede la Regione Sardegna, convenuta, aveva concluso chiedendo la dichiarazione di *"incompetenza del giudice ordinario in favore del "costituendo" collegio arbitrale"*, oltre ad assumere le conclusioni nel merito ( nel senso del rigetto della pretesa azionata dall'ing. Fiori).

E', pertanto, evidente che il contraddittorio insorto tra le parti riguardava indistintamente entrambe le domande, senza distinzione alcuna. Il Tribunale, come è noto, aveva rigettato l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla Regione Sardegna sul rilievo che in realtà il deferimento agli arbitri attenesse esclusivamente all'interpretazione ed esecuzione dell'accordo, non anche al pagamento delle somme pretese.

La Regione Sardegna aveva appellato detta decisione, riproponendo l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, negli stessi termini in cui essa era stata eccepita davanti al Tribunale e, quindi, nei termini onnicomprensivi di entrambe le domande. La corte d'appello aveva accolto l'eccezione di incompetenza per essere competenti gli arbitri a decidere la controversia insorta tra le parti, controversia, che, per le ragioni esplicitate, comprendeva entrambe le domande.

La corte d'appello ha, dunque, ritenuto la competenza degli arbitri tanto sulla domanda principale di pagamento del corrispettivo, sia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa.

A questo riguardo, una recente sentenza a Sezioni unite della Corte di cassazione (emessa il **12 maggio 2017, la n. 11799**) ha affrontato al problematica connessa alla necessità di proposizione dell'appello incidentale da parte di colui che è stato vittorioso in primo grado, delineando l'ambito applicativo di questo mezzo di gravame rispetto alle fattispecie rientranti nell'art. 346 del c.p.c.

Per altro, la Corte di Cassazione si è anche occupata delle situazioni in cui l'art. 346 c.p.c non possa trovare applicazione e che concerne le pronunce emesse dal giudice di *secondo* grado. In relazione a queste situazioni ha ritenuto *"con riferimento ad un'impugnazione come il ricorso in cassazione, nel cui regime non esiste una norma omologa dell'art. 346 c.p.c., è notorio che, invece, il mezzo per devolvere alla Corte la cognizione di eccezioni e questioni non esaminate sia il ricorso incidentale da parte del resistente, che versi in posizione di vincitore in senso pratico e veda dalla controparte rimessa in discussione la sentenza che gli ha dato ragione"*.

La sentenza della Corte d'Appello, tuttavia, non è stata contestata dalle parti nelle opportune sedi, ragione per la quale ha acquistato definitività la decisione sulla giurisdizione in essa contenuta, che ha riguardato, per le ragioni dette, entrambe le domande proposte dal Fiori.

In definitiva, pertanto, la domanda di nullità del Lodo, proposta dalla Regione Sardegna dev'essere rigettata.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dal rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta dal Fiori, per compensare per un terzo tra le parti le spese di questo grado e porre il pagamento della restante parte a carico della Regione Sardegna, soccombente totalmente nel merito.



La liquidazione dei compensi è effettuata ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, calcolando sul valore della causa (compreso tra 52.000 e 260.000) i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, inesistente.

Per questi motivi

La corte d'appello, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Rigetta la domanda di nullità del Lodo arbitrale oggetto di causa, proposta dalla Regione Sardegna;
- 2) Compensa per un terzo tra le parti le spese di questo giudizio e pone il pagamento della restante parte a carico della Regione Sardegna, liquidando i compensi professionali in euro 6.344,00 oltre IVA ed accessori di legge;
- 3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 per disporre il pagamento da parte della Regione Sardegna di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Cagliari il 10 maggio 2019, nella camera di consiglio civile della Corte d'Appello.

La Presidente

